REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1990

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale ; che il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/90 (4), prevede all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromoli per grammo di semi di tale denominazione ; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1990/1991 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità ; che per permettere questo adeguamento è opportuno prevedere una nuova deroga ;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 4 del regolamento n. 282/67/CEE in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue :

1. All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1991/1992 ».

2. All'articolo 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.
(3) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 12 del 16. 1. 1990, pag. 20.